

Cron.n. 82/ [redacted]
Sent. n. 3/[redacted] pubbl. il [redacted]
Rep. n. 7/[redacted] del [redacted]
liq. controllate n. 1/[redacted]



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. [redacted] PRESIDENTE
dott.ssa [redacted] GIUDICE
dott. [redacted] GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 41 [redacted] Rg. avviato su domanda di [redacted]

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data [redacted] ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

- (-) la ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) CCI la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
- (-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto:



- la parte ricorrente non esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa, sicché non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- la debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 560 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 370,00 euro mensili per la durata della procedura, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata, come normativamente imposto, una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cci;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

(-) l'operatività dell'art. 150 cci – richiamato dall'art. 270 co. 5 cci – inibisce, durante il corso della procedura, la possibilità di avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive individuali;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di [redacted];

(-) nomina il dott. [redacted] giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore il dott. [redacted], già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in caso di soggetto tenuto), nonché dell'elenco dei creditori (ove non si sia ancora provveduto);

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 CCI;

(-) ordina alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;



Sent. n. 3/ [redacted] pubbl. il [redacted]
Rep. n. 7/ [redacted] del [redacted]

- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
 - (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
 - (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- Pesaro, il [redacted]

Il Giudice est.
Dott. [redacted]

Il Presidente
Dott. [redacted]



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in corso
Pesaro, il [redacted] di registrazione
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[redacted]

